

SCHEMA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CURNO E BAGNATICA

L'anno duemiladiciannove, addì ___ del mese di, in Curno e nella residenza Municipale, tra:

- 1) Il Comune di Curno nella persona del Sindaco pro-tempore, nato a il, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. 80016350169);
- 2) Il Comune di Bagnatica nella persona del Sindaco pro-tempore, nato a il, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. 00720170166);

PREMESSO

- a) che l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- b) che l'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- c) che i Comuni di Curno e Bagnatica, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del segretario comunale;
- e) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
 - ⇒ con deliberazione n. ___ assunta dal Consiglio Comunale di Curno in data _____;
 - ⇒ con deliberazione n. ___ assunta dal Consiglio Comunale di Bagnatica in data _____;
 - ⇒ tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le lettere A) e B);

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- ART.1 – Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che le competenze di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed al D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465 sono attualmente in capo alla sezione Regionale o Nazionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali presso il Ministero dell'Interno;
- ART.2 – I Comuni di Curno e Bagnatica dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art.98 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.
I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Curno, che assume il ruolo di Comune "Capo-convenzione".
- ART.3 – La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, che sarà individuato con decreto del Sindaco del Comune "Capo-convenzione";
- ART.4 – La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

ART.5 – Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

ART.6 – La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dal 01/11/2019 e fino al 31/10/2022.

Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa agli altri Enti. In tal caso il recesso avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte degli altri Enti dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso. La convenzione continuerà a produrre la sua efficacia tra i restanti Comuni.

E' altresì possibile lo scioglimento consensuale tra tutti gli enti; in tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addingenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione. Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei comuni già convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore (con tutte le relative conseguenze giuridiche ed economiche collegate alla rinuncia della qualifica), può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Sezione Nazionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali, per i provvedimenti di competenza.

ART.7 – Il Segretario delle segreterie convenzionate sarà scelto a norma dell'art. 99 del d.lgs. n.267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali.

La nomina sarà effettuata, all'inizio del proprio mandato, dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, salvo che per la nomina iniziale che sarà effettuata in sede di attivazione della convenzione.

ART.8 – La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100, del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentiti gli altri sindaci, e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune capo-convenzione.

ART.9 – Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con gli altri sindaci.

ART.10 – Attribuzioni del Sindaco del Comune Capo-Convenzione.

Il Sindaco del Comune di Curno è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con i Sindaci degli altri Comuni, per i provvedimenti riguardanti:

- a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;

c) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART.11 – Il Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari a n. 20 (venti) ore presso il Comune di Curno e n. 16 (sedici) ore, presso il comune di Bagnatica dalla data di presa servizio fino al termine della convenzione, salvo successivi accordi stabiliti dai rispettivi consigli comunali.

Il Segretario dovrà altresì, previo accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinari, ecc.).

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

ART.12 – I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso i Comuni convenzionati.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico degli altri comuni.

Il Comune capo convenzione provvederà inoltre alla gestione del servizio mensa.

Il Comune capo-convenzione potrà chiedere, semestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso.

Gli altri comuni partecipanti provvederanno al rimborso delle quote a proprio carico, entro trenta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali. Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale.

Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto degli Enti, salvo si tratti di missioni nello specifico interesse di un singolo Ente per cui la relativa spesa sarà completamente a carico dello stesso.

ART.13 – Il rimborso delle spese di accesso di cui all'art.10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, da calcolarsi secondo un quinto del costo di un litro di benzina a km, saranno equamente divise tra i comuni aderenti alla convenzione, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.

I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per prestazioni di lavoro straordinario nei casi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi all'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 comma 4 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo.

I diritti di segreteria eventualmente dovuti e liquidati da ogni Ente saranno comunicati al Comune Capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dalla normativa vigente tempo per tempo.

ART.14 – I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentati entro i 20 giorni successivi alla notifica dello stesso. In caso di mancato accordo per il riparto della spesa, la vertenza sarà rimessa al verdetto insindacabile di un arbitro nominato dalla Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali presso il Ministero dell'Interno.

ART.15 – Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite, ove necessario, da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART.16 – Copia autentica della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, sarà inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97, alle competenti sezioni regionale e nazionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali presso il Ministero dell'Interno.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CURNO

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI BAGNATICA

.....